



Prot. 67/VSG/SD/AD

Roma, 14 aprile 2016

Egregi Direttori,

La presente in relazione alle segnalazioni giunte da numerose amministrazioni a codesta Associazione, circa la mancata corresponsione, a seguito della scadenza contrattuale della concessione del servizio di distribuzione del gas, dei canoni comunali da parte di alcuni gestori.

In merito a ciò preme evidenziare – come già indicato nella nota dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico del 24/6/2015 prot. Generale/P condivisa con Mise - che ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del DM 19 gennaio 2011 *“il gestore uscente, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 s.m.i., resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”*.

Inoltre in base ai principi generali del diritto civile, in mancanza di diverse prescrizioni contrattuali o normative, il rapporto prosegue necessariamente sulla base delle reciproche prestazioni che hanno scolpito il sinallagma a sostegno del rapporto stesso.

Ciò deriva dal fatto che, a seguito della definizione degli Ambiti Territoriali, gli affidamenti scaduti, anche *ope legis*, proseguono con le gestioni di fatto, sino alla successiva aggiudicazione della gara unica d’ambito.

Ne consegue che i concessionari sono obbligati alla continuazione del servizio e resta ferma l’applicazione delle medesime condizioni contrattuali vigenti alla scadenza del contratto, incluso il pagamento del canone e degli oneri economici ivi previsti.

Il rifiuto dei gestori a tale versamento scaturente da un rapporto concessorio in situazione di monopolio configura altresì un grave danno economico per le amministrazioni comunali che sarebbero costrette a ricorrere agli strumenti urgenti di tutela giurisdizionale degli interessi pubblici. Ciò in quanto impossibilitate a rimediare nè indicando una nuova gara in maniera autonoma nè rinnovando, in via migliorativa, le pattuizioni contrattuali già scadute, essendo tali azioni precluse dall’attuale quadro normativo.

Viepiù, a supporto di quanto esposto, ai sensi dell’articolo 46 bis del dl 159/2006 convertito in legge 222/2007 s.m.i., è previsto che laddove i Comuni non percepiscano nessun canone concessorio per la gestione del servizio della distribuzione gas, è data facoltà agli stessi di richiedere al gestore attuale la corresponsione di un “canone”, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alle specifiche della competente Autorità.

Alla luce di quanto esposto, risulta quindi palese il diritto dei Comuni al percepimento del canone che i gestori hanno l'obbligo di versare in virtù delle pattuizioni contrattuali anche in riferimento alle gestioni di fatto.

Al fine di evitare l'innescarsi di potenziali contenziosi a danno delle casse pubbliche e della collettività, si invia la presente per quanto di competenza.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Veronica Nicotra

Andrea Oglietti
Direttore DIUC
Autorità per l'Energia Elettrica,
il Gas e il Sistema Idrico
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
infrastrutture@autorita.energia.it
infrastrutture.aeeg@pec.energia.it

Gilberto Dialuce
Direttore DGSAIE
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
Roma
ene.saie.div5@pecsviluppoeconomico.gov.it